



Coira, 7 marzo 2014

Decisione n. 41

DECISIONE D'UFFICIO

Emanazione delle direttive concernenti il proscioglimento anticipato

Conformemente all'art. 10 cpv. 2 dell'ordinanza relativa alla legge scolastica del 25 settembre 2012 (ordinanza scolastica; CSC 421.010), l'Ufficio è competente per l'emissione di disposizioni d'esecuzione relative al momento e alla procedura da seguire in caso di proscioglimento anticipato.

In virtù dell'art. 10 cpv. 2 dell'ordinanza scolastica

I'Ufficio per la scuola popolare e lo sport decide:

1. Vengono emanate le direttive concernenti il proscioglimento anticipato. Dopo l'emissione della presente decisione, queste direttive potranno anche essere scaricate dalla pagina internet dell'Ufficio per la scuola popolare e lo sport.
2. Comunicazione a: autorità e direzioni scolastiche delle scuole popolari del Cantone dei Grigioni; scuole popolari private; Associazione delle autorità scolastiche dei Grigioni, signor Peter Reiser, presidente, Via Nova 47, 7017 Flims Dorf; associazione Insegnanti Grigioni, signor Fabio Cantoni, presidente, Erikaweg 6, 7000 Coira; Associazione dei direttori scolastici dei Grigioni, signor Silvio Dietrich, presidente a.i., Strada Curtgin 13, 7130 Ilanz; Controllo cantonale delle finanze; Ufficio della formazione professionale; Ufficio della formazione medio-superiore; Finanze & controlling DECA; Ufficio per la scuola popolare e lo sport; Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente.

UFFICIO PER LA SCUOLA
POPOLARE E LO SPORT

Dany Bazzell, capoufficio



Direttive concernenti il proscioglimento anticipato

emanate dall'Ufficio per la scuola popolare e lo sport il 7 marzo 2014

visto l'art. 10 cpv. 2 dell'ordinanza relativa alla legge scolastica del 25 settembre 2012 (ordinanza scolastica)

Art. 1

Le presenti direttive hanno lo scopo di disciplinare il proscioglimento anticipato conformemente all'art. 10 dell'ordinanza scolastica.

Scopo e campo d'applicazione

Art. 2

¹ Un proscioglimento anticipato dall'obbligo scolastico può avvenire al più presto dopo otto anni di scuola obbligatoria, se è garantita un'altra formazione scolastica o extrascolastica (art. 10 cpv. 1 ordinanza scolastica).

Principio

² Esso avviene sempre dietro domanda scritta dei titolari dell'autorità parentale.

Art. 3

¹ Il primo momento possibile per un proscioglimento anticipato durante il nono anno di scuola è all'inizio del secondo semestre.

Momento e procedura

² La domanda dei titolari dell'autorità parentale va presentata al consiglio scolastico al più tardi un mese prima del momento previsto per il proscioglimento anticipato.

³ Il consiglio scolastico notifica senza indugio all'Ispettorato scolastico un proscioglimento anticipato.

Art. 4

Le presenti direttive entrano in vigore con effetto retroattivo al 1° agosto 2013.

Entrata in vigore